

DELIBERAZIONE 18 LUGLIO 2023

317/2023/R/EEL

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA REVISIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA
REGOLATORIA PER LE COOPERATIVE STORICHE DOTATE DI RETE PROPRIA E PER I
CONSORZI STORICI DOTATI DI RETE PROPRIA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1259^a riunione del 18 luglio 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (di seguito: legge 1643/62);
- la legge 27 giugno 1964, n. 452;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (di seguito: decreto-legge 5/09);
- la legge 29 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: D.P.R. 235/77);
- il Piano della distribuzione dell'energia elettrica nella Provincia Autonoma di Trento, di cui agli articoli 1-ter e 2 del D.P.R. 235/77, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento del 11 aprile 2003, n. 882, e integrato e aggiornato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento del 27 settembre 2013, n. 1994 (di seguito: Piano della distribuzione di Trento);
- il Piano della distribuzione dell'energia elettrica nella Provincia Autonoma di Bolzano, di cui agli articoli 1-ter e 2 del D.P.R. 235/77, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano del 30 luglio 2007, n. 2626 (di seguito: Piano della distribuzione di Bolzano);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 113/10), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 46/2012/R/eel), e il relativo Allegato A (Testo Integrato Cooperative Elettriche o TICOOP);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 578/2013/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 787/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 787/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 settembre 2017, 646/2017/A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT) e il relativo Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 233/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 233/2020/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria) e il relativo Allegato B (di seguito: Registro dei Consorzi storici dotati di rete propria);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 116/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 116/2022/R/eel), e il relativo Allegato A e la relativa Tabella 2 (di seguito: Registro delle Cooperative esistenti non storiche)
- il comunicato dell’Autorità del 1 giugno 2023, recante “Chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 31, comma 31.3 del TIT e alla sua applicazione alle cooperative storiche concessionarie ovvero esistenti” (di seguito: comunicato del 1 giugno 2023);
- le comunicazioni del 29 ottobre 2022, del 17 novembre 2022, del 29 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 trasmesse dalla società Raiffeisen Energy S.r.l. (di seguito: Raiffeisen Energy) all’Autorità (di seguito: comunicazioni del 29 ottobre 2022, del 17 novembre 2022, del 29 novembre 2022 e del 9 marzo 2023);
- la lettera del 31 maggio 2023, prot. Autorità 37532 del 31 maggio 2023, trasmessa dalla Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità e dalla Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità alla società Raiffeisen Energy e recante chiarimenti alle comunicazioni del 29 ottobre 2022, del 17 novembre 2022, del 29 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 (di seguito: lettera del 31 maggio 2023).

CONSIDERATO CHE:

- le c.d. cooperative elettriche sono una tipologia di operatore elettrico che prefigura un’associazione volontaria di clienti finali, finalizzata all’utilizzo dell’energia elettrica prodotta da uno o più impianti di produzione di energia elettrica nella disponibilità della medesima associazione;

- l'origine storica di tale fenomeno associativo, risalente al periodo compreso tra il XIX e il XX secolo, si riferisce alle aree periferiche dell'arco alpino, e risponde alla finalità di utilizzare, per la produzione di energia elettrica, le risorse idriche localmente disponibili. Le cooperative elettriche svolgono, pertanto, nei confronti dei propri soci, l'attività di autoproduzione di energia elettrica e l'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione è prioritariamente messa a disposizione dei soci, secondo condizioni commerciali definite nei rispettivi statuti;
- per garantire la disponibilità dell'energia elettrica autoprodotta ai clienti finali soci in zone a bassa densità di utenza (spesso esposte, per conformazione geologica, a rilevanti rischi di calamità naturale), le cooperative elettriche hanno realizzato nel tempo proprie reti elettriche, al fine di connettere tra di loro gli impianti di produzione e i siti di utilizzo della relativa energia elettrica prodotta, svolgendo, *de facto*, in mancanza di altre reti elettriche, il servizio di distribuzione di energia elettrica (nonché l'attività di vendita di energia elettrica) anche nei confronti di clienti finali non soci;
- le reti elettriche gestite dalle cooperative elettriche, successivamente, sono state interconnesse alla rete elettrica nazionale garantendo l'alimentazione dei clienti finali connessi alle medesime reti elettriche, anche in assenza di autoproduzione tipicamente derivante dalle fonti rinnovabili non programmabili (per lo più idrica ad acqua fluente);
- alcune cooperative elettriche sono state esonerate dalla nazionalizzazione introdotta dalla legge 1643/62 e, successivamente, sono state riconosciute e regolamentate dal decreto legislativo 79/99; le medesime cooperative elettriche presentano, generalmente, un numero rilevante di clienti finali domestici, sia con la qualifica di "soci" sia con la qualifica di "non soci";
- inoltre, per le ragioni storiche precedentemente descritte, le reti elettriche realizzate e sviluppate dalle cooperative elettriche sono, generalmente, le uniche reti elettriche presenti nei rispettivi territori, alimentando, quindi, in esclusiva, intere porzioni dei territori che altrimenti sarebbero isolate;
- in conseguenza di quanto sopra, il decreto legislativo 79/99 ha inteso salvaguardare le specificità delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, prevedendo che:
 - esse si qualifichino come autoproduttori in relazione all'energia elettrica che producono per uso proprio ovvero per uso dei clienti finali soci connessi alla propria rete (soci diretti);
 - esse possano svolgere il servizio di distribuzione di energia elettrica per i clienti finali non soci connessi alla propria rete;
- inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 79/99, le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (1 aprile 1999), ivi comprese, per la quota diversa dai propri clienti finali soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, continuano a svolgere il servizio di distribuzione di energia elettrica sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dall'allora Ministro

dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza al 31 dicembre 2030;

- ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, del D.P.R. 235/77, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 79/99, nei territori delle Province Autonome di Trento e di Bolzano le società operanti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 1-ter (25 dicembre 1999), ivi compresi i consorzi e le società cooperative di produzione e di distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, esercitano ovvero continuano a esercitare l'attività di distribuzione di energia elettrica fino al rilascio delle concessioni di distribuzione di energia elettrica da parte delle Province Autonome competenti (che, con riferimento all'attività di distribuzione di energia elettrica, svolgono generalmente le medesime funzioni svolte nel resto del territorio nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica). Ciò in conformità a quanto previsto dal piano provinciale di distribuzione dell'energia elettrica, che tiene conto dei servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 1-ter del D.P.R. 235/77;
- ai sensi degli articoli 1-ter e 2 del D.P.R. 235/77, le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno predisposto, rispettivamente, il Piano della distribuzione di Trento e il Piano della distribuzione di Bolzano. I medesimi Piani della distribuzione individuano la situazione della distribuzione di energia elettrica nelle Province Autonome di Trento e Bolzano alle date delle rispettive pubblicazioni, includendo anche l'elenco delle cooperative elettriche che svolgono, *de facto*, il servizio di distribuzione di energia elettrica, pur non essendo in alcuni casi concessionarie;
- ad oggi non risulta completata l'attività di rilascio delle concessioni di distribuzione nei diversi territori delle Province Autonome di Trento e di Bolzano serviti dalle cooperative elettriche; pertanto, ad oggi, parte delle cooperative elettriche che hanno richiesto il rilascio della concessione sono ancora in attesa del rilascio, ovvero diniego, da parte della Provincia Autonoma competente.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, inizialmente con la deliberazione ARG/elt 113/10 e il relativo Allegato A e successivamente con la deliberazione 46/2012/R/eel e il relativo TICOOP, ha:
 - a) razionalizzato una materia, quale quella afferente alle cooperative elettriche storiche, articolata e disorganica, introducendo un quadro definitorio volto a individuare le diverse fattispecie di società cooperative elettriche. A tal fine ha definito, tra l'altro:
 - “cooperativa storica” una cooperativa di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, e già esistente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 79/99 (1 aprile 1999);
 - “cooperativa storica concessionaria” una cooperativa storica che ha ottenuto la concessione per la distribuzione di energia elettrica;

- “cooperativa storica non concessionaria” una cooperativa storica che opera in un ambito territoriale per il quale un’impresa distributrice terza ha ottenuto la concessione per la distribuzione di energia elettrica;
 - “cooperativa esistente” una cooperativa, non necessariamente storica, esistente alla data del 5 agosto 2010 e che, alla medesima data, operava in una delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e connetteva anche clienti finali non soci;
 - “cooperativa storica senza rete” una cooperativa storica non concessionaria che non ha nella propria disponibilità una rete per la distribuzione di energia elettrica ai clienti finali soci;
 - “nuova cooperativa” un soggetto giuridico, diverso dalla cooperativa storica, organizzato in forma cooperativa, la cui finalità è quella di produrre energia elettrica prevalentemente destinata alla fornitura dei propri clienti finali soci;
- b) definito la regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura, dispacciamento, vendita, *unbundling* e qualità, nonché le modalità di applicazione dei regimi incentivanti dell’energia elettrica prodotta e/o immessa e dei regimi amministrati di ritiro dell’energia elettrica immessa nel caso delle cooperative elettriche. A tal fine, l’Autorità ha, al tempo stesso, temperato la necessità di salvaguardare i diritti derivanti alle cooperative storiche dall’essere considerate come autoproduttori in relazione all’energia elettrica prodotta e fornita ai propri clienti finali soci diretti e, qualora esistenti, i diritti derivanti dallo svolgimento dell’attività di distribuzione di energia elettrica in relazione anche ai clienti finali non soci connessi alle proprie reti elettriche;
- c) previsto una regolazione distinta tra cooperative storiche concessionarie, cooperative storiche non concessionarie, cooperative storiche senza rete e nuove cooperative, e ha equiparato, transitoriamente e fino alla data di rilascio delle relative concessioni, le cooperative esistenti alla data del 5 agosto 2010 che connettono anche clienti finali non soci e operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano (di seguito: cooperative esistenti dotate di rete propria) alle cooperative storiche concessionarie di cui alla Parte II del TICOOP;
- successivamente all’approvazione della deliberazione ARG/elt 113/10 e del relativo Allegato A, nel corso degli ultimi mesi del 2010 e i primi mesi del 2011, l’allora Direzione Tariffe dell’Autorità, a seguito di richieste di chiarimento presentate da diverse società cooperative elettriche operanti nel Trentino-Alto Adige, ha provveduto a ribadire, mediante diverse comunicazioni, i requisiti richiesti al fine di potere classificare una società cooperativa elettrica tra le cooperative storiche ovvero tra le cooperative esistenti, evidenziando in particolare che:
 - per cooperativa storica si deve intendere una società cooperativa di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 1643/62 e già esistente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 79/99 (1 aprile 1999), con la conseguenza che, *“ai fini dell’applicazione del TICOOP, in generale, una impresa elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 1643/62 può essere considerata cooperativa storica solo se ha assunto la*

- conformazione giuridica di cooperativa di produzione e distribuzione di energia elettrica prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99"*;
- per cooperativa esistente si deve intendere una società cooperativa elettrica esistente e quindi operante nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano alla data del 5 agosto 2010 (data di entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 113/10) e che a tale data connetteva anche clienti finali non soci;
 - l'Autorità, con la deliberazione 578/2013/R/eel e il relativo TISSPC, ha, tra l'altro e per quanto di competenza del presente provvedimento:
 - a) ribadito che per le cooperative storiche dotate di rete propria trova applicazione quanto previsto dalle Parti I, II e III del TICOOP e che per i consorzi storici dotati di rete propria trova applicazione quanto previsto dalle Parti I e III del TICOOP;
 - b) istituito il Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria e il Registro dei consorzi storici dotati di rete propria e ha previsto che, con successivo provvedimento, sarebbero state definite le modalità e le tempistiche per l'iscrizione ai medesimi Registri;
 - la deliberazione 46/2012/R/eel, approvando il TICOOP, ha previsto di aggiornare la regolazione applicabile alle cooperative storiche dotate di rete propria e ai consorzi storici dotati di rete propria per il periodo di regolazione 2012-2015; il TICOOP, *de facto*, continua a trovare applicazione anche a seguito del periodo di regolazione 2012-2015 nelle more della conclusione della ricognizione delle cooperative storiche dotate di rete propria, delle cooperative esistenti dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria;
 - l'Autorità, con la deliberazione 787/2016/R/eel, ha avviato la ricognizione delle cooperative storiche dotate di rete propria, delle cooperative esistenti dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria, ai fini del proprio censimento, prevedendo a tal fine, tra l'altro:
 - a) di distinguere, nell'ambito delle cooperative dotate di rete propria, tra:
 - "cooperative storiche concessionarie";
 - "cooperative storiche non concessionarie";
 - "cooperative esistenti storiche" cioè cooperative storiche dotate di rete propria esistenti alla data del 5 agosto 2010, che connettono anche clienti finali non soci, operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di rilascio delle concessioni con le modalità previste dalla vigente normativa;
 - "cooperative esistenti non storiche" cioè cooperative dotate di rete propria esistenti alla data del 5 agosto 2010, che connettono anche clienti finali non soci, operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di rilascio delle concessioni con le modalità previste dalla vigente normativa, e che non hanno i requisiti per rientrare tra le cooperative storiche;
 - b) di censire i consorzi storici dotati di rete propria per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri clienti finali soci;
 - l'Autorità, al termine della richiamata ricognizione, ha, tra l'altro:

- a) approvato il Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria (Allegato A alla deliberazione 233/2020/R/eel), suddividendolo in tre distinte sezioni:
 - “Cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria” (Allegato A, Tabella 1.A, alla deliberazione 233/2020/R/eel);
 - “Cooperative storiche non concessionarie dotate di rete propria” (Allegato A, Tabella 1.B, alla deliberazione 233/2020/R/eel);
 - “Cooperative storiche esistenti dotate di rete propria” (Allegato A, Tabella 1.C, alla deliberazione 233/2020/R/eel) in cui rientrano le cooperative elettriche che soddisfano i requisiti per essere classificate al tempo stesso tra le cooperative storiche e le cooperative esistenti (fino alla data di rilascio delle concessioni con le modalità previste dalla vigente normativa, dopo di che tali cooperative saranno inserite nella Tabella 1.A ovvero nella Tabella 1.B);
- b) approvato il Registro dei Consorzi storici dotati di rete propria (Allegato B alla deliberazione 233/2020/R/eel);
- c) istituito il Registro delle Cooperative esistenti non storiche (Tabella 2 allegata alla deliberazione 116/2022/R/eel);
- la conclusione del processo di ricognizione e censimento consente di avere un quadro chiaro ed esaustivo delle diverse fattispecie esistenti e delle loro caratteristiche e, conseguentemente, di potere dare seguito all’attività di aggiornamento della relativa disciplina regolatoria, al fine di tenere conto dell’evoluzione del quadro normativo che si è avuta negli ultimi anni, nonché per definire quali modifiche possano essere effettuate alle cooperative o ai consorzi storici senza che esse perdano il proprio titolo e, con esso, l’accesso alla specifica disciplina prevista dal TICOOP.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l’articolo 31, comma 31.3, del TIT e l’articolo 41 del TIME prevedono il riconoscimento di agevolazioni in relazione alla realizzazione di una forma di aggregazione tra imprese distributrici tramite lo strumento del c.d. contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 5/09 (di seguito: contratto di rete);
- la forma di aggregazione tra imprese distributrici tramite lo strumento del contratto di rete (come anche già evidenziato all’Autorità, con le comunicazioni del 29 ottobre 2022, del 17 novembre 2022, del 29 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, da parte di alcuni potenziali soggetti interessati) potrebbe coinvolgere anche cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria ovvero cooperative storiche esistenti dotate di rete propria;
- come già chiarito dall’Autorità, con la lettera del 31 maggio 2023 e con il comunicato del 1 giugno 2023, la potenziale adesione di cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria ovvero di cooperative storiche esistenti dotate di rete propria allo strumento del contratto di rete dovrebbe comunque garantire che il regime speciale e i relativi benefici (per le finalità sottese ai relativi benefici e precedentemente descritte) attualmente riconosciuti dal TICOOP continuino a

trovare applicazione limitatamente al perimetro oggettivo della relativa gestione conferita in sub-concessione e dei relativi clienti finali soci. Inoltre, i benefici attualmente riconosciuti dal TICOOP sono circoscritti alla rete elettrica e ai clienti finali soci della singola cooperativa storica concessionaria dotata di rete propria ovvero della singola cooperativa storica esistente dotata di rete propria e non possono essere estesi ad altri utenti e/o ad altre reti elettriche gestite dal nuovo soggetto giuridico realizzato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento per la revisione e l'aggiornamento della disciplina regolatoria per le cooperative storiche dotate di rete propria e per i consorzi storici dotati di rete propria al fine di:
 - tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo che si è avuta negli ultimi anni, nonché di individuare quali siano le modifiche alle cooperative o dei consorzi storici dotati di rete propria compatibili con il mantenimento del proprio titolo;
 - delineare le modalità di applicazione del TICOOP nel caso in cui una cooperativa storica concessionaria o esistente acceda al processo di aggregazione mediante la stipula di un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 5/09 (articolo 31 del TIT e articolo 41 del TIME) al fine di confinare i relativi benefici alla rete della singola cooperativa storica concessionaria e ai relativi soci diretti;
- individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità con il supporto del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità e il Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità per i profili di rispettiva competenza;
- prevedere che il responsabile del procedimento possa:
 - organizzare incontri con i soggetti interessati e le associazioni di categoria interessate nonché con ogni altro soggetto che possa contribuire a offrire elementi utili al medesimo procedimento;
 - acquisire i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
 - predisporre uno o più documenti per la consultazione relativi al procedimento in oggetto;
- prevedere che il procedimento si concluda entro il 30 novembre 2023

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la revisione e l'aggiornamento della disciplina regolatoria per le cooperative storiche dotate di rete propria e per i consorzi storici dotati di rete propria al fine di:
 - tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo che si è avuta negli ultimi anni, nonché di individuare quali siano le modifiche alle cooperative o dei consorzi storici dotati di rete propria compatibili con il mantenimento del proprio titolo;
 - delineare le modalità di applicazione del TICOOP nel caso in cui una cooperativa storica concessionaria o esistente acceda al processo di aggregazione mediante la stipula di un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 5/09 (articolo 31 del TIT e articolo 41 del TIME) al fine di confinare i relativi benefici alla rete della singola cooperativa storica concessionaria e ai relativi soci diretti;
2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità con il supporto del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità e il Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità per i profili di rispettiva competenza;
3. di prevedere che il responsabile del procedimento possa:
 - organizzare incontri con i soggetti interessati e le associazioni di categoria interessate nonché con ogni altro soggetto che possa contribuire a offrire elementi utili al medesimo procedimento;
 - acquisire i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
 - predisporre uno o più documenti per la consultazione relativi al procedimento in oggetto;
4. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 30 novembre 2023;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini